

5. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

L'incentivo all'autoimprenditorialità è un istituto, introdotto dal D.Lgs. n. 22/2015, destinato al lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpl. Quest'ultimo, infatti, può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo della prestazione spettante, con il fine di avviare un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale, ovvero per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Col recente messaggio n. 1215/2026, l'INPS illustra le novità regolamentari, introdotte dalla Legge di bilancio 2026, in parziale modifica del disposto previgente; è stato, infatti, eliminato il riferimento al pagamento in unica soluzione dell'incentivo all'autoimprenditorialità, come originariamente previsto. È stata, così, introdotta nel testo normativo la nuova disposizione secondo la quale l'erogazione dell'incentivo all'autoimprenditorialità, quale liquidazione della NASpl in forma anticipata, avverrà in 2 rate:

- la prima rata, pari al 70% dell'intero importo dovuto, sarà erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpl;
- la seconda, pari al residuo 30%, sarà invece corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpl e, comunque, non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpl. Questo previa verifica dell'assenza di un'intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesto la prestazione. Sarà, inoltre, anche verificata l'assenza, da parte del beneficiario, di titolarità di pensione diretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Se il soggetto, prima dell'erogazione della seconda rata, diventa titolare di pensione diretta, allo stesso non verrà erogata la seconda rata.

Se il soggetto, prima dell'erogazione della seconda rata, presenta domanda di assegno ordinario di invalidità, lo stesso deve optare per una delle 2 prestazioni. Se il soggetto opterà per l'assegno ordinario di invalidità, la seconda rata dell'anticipazione della NASpl non verrà erogata. Viceversa, nel caso in cui il soggetto optasse per la prestazione di anticipazione della NASpl, sarà erogata la seconda rata dell'intero importo dovuto e verrà contestualmente sospeso il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità per tutto il periodo teorico di spettanza dell'indennità NASpl.

Se il soggetto, prima dell'erogazione della seconda rata, si rioccupa con un rapporto di lavoro subordinato, diverso da quello instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale, entro la fine del periodo di durata della NASpl o, se antecedente, entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpl, allo stesso non verrà erogata la seconda rata.

Resta immutata la regola generale, la quale prevede che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la

liquidazione anticipata della NASpl sarà tenuto a restituire per intero l'anticipazione della NASpl ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Le nuove modalità di pagamento dell'incentivo all'autoimprenditorialità riguardano le domande di prestazione presentate a fare data dal 1° gennaio 2026.